MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Procedura operativa

controlli etichettatura degli alimenti

INDICE DELLE REVISIONI

N. Rev.	Data emissione	Motivo della revisione
00	04/11/2009	Prima emissione
01	22/11/2018	Aggiornamenti normativi: Reg. (UE) 1169/2011; D. L.vo 231/17; D. L.vo. 145/17

Indice

1 Scopo 4
2 Destinatari 4
3 Prodotti da controllare 4
4 Operatori da sottoporre al controllo 4
5 Tipologia dei controlli 5
6 Verifica delle indicazioni di etichettatura 5
6.1 Denominazione di vendita 6
6.2 Ingredienti 7
6.3 Informazioni relative all'ingrediente caratterizzante l'alimento 8
6.4 Quantità netta 9
6.5 Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento 10
6.6 Lotto 11
6.7 Condizioni di conservazione o d'uso 11
6.8 Nome o ragione sociale e indirizzo del responsabile delle informazioni 11
6.9 Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento 12
6.10 Paese d'origine o luogo di provenienza 12
6.11 Indicazioni obbligatorie complementari 15
6.12 Indicazioni per la vendita a distanza 15
6.13 Modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie 15
6.14 Alimenti non preimballati destinati al consumatore finale 16
6.15 Alimenti destinati all'industria per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni 17
6.16 Titolo alcolometrico 17
6.17 Dichiarazione nutrizionale 18
6.18 Informazioni volontarie 19
7 Sanzioni 19
8 Normativa di riferimento 35
8.1 Norme comunitarie 35
8.2 Norme nazionali 35

1 Scopo

Fornire le indicazioni utili per l'esecuzione dei controlli in materia di etichettatura degli alimenti.

2 Destinatari

Personale ICQRF incaricato di effettuare controlli in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

3 Prodotti da controllare

Gli alimenti da sottoporre a controllo sono quelli destinati

1) al consumatore finale, incluse le collettività[1] o venduti a distanza sotto forma di "alimento preimballato" (art. 2, par. 2 e, Reg. (UE) 1169/11), ovvero l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolto interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio[2];
2) all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi, agli artigiani per i loro usi professionali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni;
3) al commercio attraverso distributori automatici.

4 Operatori da sottoporre al controllo

Sono coloro che producono e/o commercializzano e/o trasportano alimenti destinati al consumatore finale, ad altri operatori alimentari e alle collettività. Le principali figure di operatori sono:

- produttore (colui che fabbrica il prodotto alimentare);
- confezionatore, imbottigliatore, ecc. (coloro che confezionano, imbottigliano, ecc.;
- esercizi commerciali all'ingrosso (strutture specializzate nella vendita di prodotti agroalimentari);
- piattaforme distributive (strutture specializzate nella distribuzione dei prodotti agroalimentari);

1 Per "collettività" si intende qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile) come ristoranti, mense, catering scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale (art. 2, p. 2, lettera d, Reg. 1169/11).

2 La definizione "alimento preimballato" non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

- importatori (soggetti che importano prodotti, trasformati e non, di origine agricola sia vegetale che animale);
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio dei prodotti agroalimentari (GDO, esercizi commerciali e ambulanti);
- aziende agricole dotate di strutture per la vendita diretta al consumatore finale;
- aziende agroalimentari di trasformazione o confezionamento con annessi gli esercizi di vendita;
- agriturismi (turismo rurale, ecc.);
- trasportatori;
- distributori automatici.

5 Tipologia dei controlli

I controlli sono indirizzati alla verifica delle informazioni e delle diciture (obbligatorie e/o facoltative), riportate sugli imballaggi che avvolgono gli alimenti e/o nei documenti commerciali che li accompagnano.

Il controllo comprende anche l'esame della forma e della presentazione dei recipienti, nonché l'esame delle illustrazioni presenti sugli imballaggi, al fine di accertare la loro conformità alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 1169/11, dal Decreto L.vo 15 settembre 2017 n. 145 e dal Decreto L.vo 15 dicembre 2017 n. 231.

6 Verifica delle indicazioni di etichettatura

Le informazioni relative alla normativa cosiddetta orizzontale sono stabilite dai capi IV, V e VI del Reg. (UE) 1169/11, a livello comunitario, e dal D. L.vo 145/17 e D. L.vo 231/17, a livello nazionale.

Il responsabile giuridico delle informazioni di etichettatura è l'operatore il cui Nome o Ragione Sociale compare sull'unità di vendita[3], oppure è l'importatore qualora il confezionatore non sia ubicato nel territorio dell'Unione Europea (art. 8, par. 1 e 2, Reg. (UE) 1169/2011).

Nell'ambito di ciascuna impresa, gli operatori responsabili degli alimenti, assicurano e verificano la conformità delle informazioni in materia di etichettatura degli alimenti, sia comunitarie che nazionali (art. 8, par. 5, Reg. (UE) 1169/2011).

Gli operatori del settore alimentare assicurano che le informazioni sui prodotti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le diciture obbligatorie siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale (art. 8, par. 6, Reg. (UE) 1169/2011).

3 Il principio di responsabilità ricade, se del caso, anche sugli operatori del settore alimentare responsabili di eventuali modifiche delle informazioni che accompagnano l'alimento, se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualche modo il livello di protezione dei consumatori (art. 8, p. 4, Reg. 1169/2011) .

Pertanto, occorre controllare che le indicazioni previste:

a) siano presenti;

b) siano riportate in lingua italiana (art. 15, par. 1 del Reg. (UE) 1169/11 e art. 19, D. L.vo 231/17);

c) non inducano in errore il consumatore circa la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione, e non attribuiscano al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede (art. 7, Reg. (UE) 1169/11);

d) non suggeriscano che l'alimento possieda proprietà particolari quando tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche (art. 7, lettera d, Reg. (UE) 1169/11);

e) siano precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore[4];

f) non attribuiscano ai prodotti in vendita le proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana né facciano riferimento a tali proprietà, fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale (art. 7, par. 3, Reg. (UE) 1169/11).

Di seguito si riportano le informazioni specifiche da attenzionare nel corso dell'attività ispettiva.

6.1 Denominazione di vendita

Occorre verificare che:

- sia riportata la denominazione legale dell'alimento oppure, qualora non prevista da una disposizione specifica, la denominazione usuale o, nel caso quest'ultima non esista o non sia utilizzata, descrittiva dell'alimento (art. 17, par. 1, Reg. (UE) 1169/11);
- non sia stata sostituita con marchi di fabbrica, di commercio o denominazione di fantasia né con una denominazione protetta come proprietà intellettuale (art. 17, par. 4, Reg. (UE) 1169/11);
- sia accompagnata o contenga una delle informazioni obbligatorie relative allo stato fisico in cui l'alimento si trova al momento della vendita o al trattamento specifico che esso ha subito, qualora l'omissione di tale informazione possa indurre in errore l'acquirente (allegato VI, parte A, Reg. (UE) 1169/11).

A seconda del trattamento subito, ad esempio, occorre verificare la presenza di uno dei termini seguenti:

- *"in polvere", "ricongelato", "liofilizzato", "surgelato", "concentrato", "affumicato";*

4 La leggibilità delle informazioni obbligatorie sull'etichetta degli alimenti preimballati è data sia dalla loro misura di stampa definita nell'allegato IV del Reg. (UE) 1169/11, sia dal loro posizionamento sull'etichetta stessa (art. 12, Reg. (UE) 1169/11).

- *"decongelato",* che accompagna la denominazione di vendita nel caso di alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, salvo i casi di esonero indicati al punto 2 dell'allegato VI del Reg. (UE) 1169/11;
- *"irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti",* nel caso di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
- qualora sia stato utilizzato un ingrediente diverso da quello normalmente utilizzato o naturalmente presente nell'alimento, il nuovo componente dovrà essere riportato oltre che nell'elenco degli ingredienti anche in prossimità della denominazione di vendita in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione di vendita del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a 1,2 mm (allegato VI, parte 4), Reg. (UE) 1169/11);
- nel caso di prodotti e di preparazioni a base di carne e di prodotti della pesca ai quali siano state aggiunte proteine, incluse quelle idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione dell'alimento reca l'indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro origine;
- nel caso di prodotti e di preparazioni a base di carne sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne e carcasse, la denominazione dell'alimento comprende l'indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest'ultima rappresenta più del 5% in peso del prodotto finito. Analoga disposizione si applica ai prodotti della pesca;
- i prodotti e le preparazioni a base di carne o di pesce, che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma in realtà frutto dell'unione di diverse parti, utilizzando altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure altri sistemi, recano l'indicazione:

  "carne ricomposta"o"pesce ricomposto".

6.2 Ingredienti

Occorre verificare che l'elenco:

- sia preceduto dalla parola "*ingredienti*" o da un'adeguata informazione che contenga il termine "*ingrediente*" e che tutti gli ingredienti siano riportati in ordine decrescente di peso, riferito al momento della preparazione del prodotto (art. 18, par. 1, Reg. (UE) 1169/11).
- riporti evidenziate[5] le sostanze o i costituenti che provocano allergie o intolleranze, di cui all'allegato II del Reg. (UE) 1169/11. In mancanza di un elenco, gli allergeni sono indicati includendo il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto incluso nell'elenco del predetto allegato II;
- se presenti nanomateriali[6] ingegnerizzati, riporti l'indicazione della dicitura "nano" tra parentesi alla quale segue le denominazione di tali ingredienti (art. 18, par. 3, Reg. (UE) 1169/11).

5 L'evidenziazione delle sostanze che producono allergie può avvenire con una modifica delle dimensioni o dello stile del carattere o del colore di fondo

6 ‹‹Nanomateriale ingegnerizzato": materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori.

A seconda delle condizioni tecniche in cui si trova l'ingrediente al momento dell'utilizzo, la relativa indicazione e designazione è prevista dall'allegato VII del Reg. (UE) 1169/11.

Pertanto, nel corso del controllo della denominazione degli ingredienti occorre verificarne la conformità in base a quanto previsto dal Reg. (UE) 1169/11:

- nell'allegato VII parte A, per le disposizioni particolari relative all'indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso;
- nell'allegato VII parte B, per gli ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica;
- nell'allegato VII parte C, per gli ingredienti designati con la denominazione della categoria seguita dalla denominazione specifica o dal numero E;
- nell'allegato VII parte D, per la designazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti;
- nell'allegato VII parte E, per la designazione degli ingredienti composti.

Nei sottoelencati alimenti non è richiesto l'elenco degli ingredienti (art. 19 del Reg. (UE) 1169/11):

- ortofrutticoli freschi, incluse le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o sottoposti ad analoghi trattamenti;
- acque gassate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;
- aceti di fermentazione provenienti da un solo prodotto base, senza aggiunta di altri ingredienti;
- formaggi, burro, latte e creme di latte fermentato purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte;
- alimenti costituiti da un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell'alimento:
  a) sia identica alla denominazione dell'ingrediente; oppure
  b) consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente.

6.3 Informazioni relative all'ingrediente caratterizzante l'alimento

L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta (art. 22 Reg. (UE) 1169/11) qualora tale ingrediente o categoria di ingredienti:

- figuri nella denominazione dell'alimento o sia generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
- venga evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica;
- sia essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

Tale indicazione viene espressa in percentuale della quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione e figura nella denominazione di vendita dell'alimento o immediatamente accanto, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione.

I casi di esclusione sono elencati nell'allegato VIII del Reg. (UE) 1169/11.

6.4 Quantità netta

Per la quantità netta occorre verificare che la stessa sia espressa a seconda dei casi in:

- unità di volume (litro, centilitro, millilitro) per i prodotti liquidi;
- unità di massa (chiligrammo, grammo) per gli altri prodotti (art. 23 e allegato IX, Reg. (UE) 1169/11).

Inoltre, occorre verificare che:

1. per gli imballaggi multipli, costituiti da due o più preimballaggi considerati unità di vendita di uguale peso netto, sia riportato il peso netto di ciascun imballaggio e il numero totale degli imballaggi. L'indicazione non è obbligatoria sul preimballaggio esterno quando il numero totale degli imballaggi individuali e l'indicazione della quantità netta possono essere contati e visti dall'esterno;
2. per gli imballaggi multipli costituiti da due o più imballaggi non considerati unità di vendita, sia riportata l'indicazione della quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali;
3. per gli alimenti solidi immersi in un liquido di copertura sia riportato il peso netto sgocciolato dell'alimento. Qualora l'alimento sia stato glassato deve essere riportato il peso netto dell'alimento esclusa la glassa[7].

L'indicazione del peso netto non è obbligatoria per gli alimenti:

- soggetti a forte calo di peso o volume e pesati davanti all'acquirente o venduti al pezzo;
- di quantità netta inferiore a 5 g o 5 ml, con l'eccezione delle spezie e delle piante aromatiche;
- comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell'etichettatura.

[7] Nel presente punto, per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.

6.5 Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

Occorre verificare la presenza e la regolare indicazione dei seguenti elementi:

1) Termine minimo di conservazione (TMC)

Il TMC deve rispettare una delle due espressioni a scelta dell'operatore:

- «*da consumarsi preferibilmente entro il* [8]…» quando la data comporta l'indicazione del giorno;
- «*da consumarsi preferibilmente entro fine* …», negli altri casi.

L'espressione deve essere seguita dalla data stessa oppure dall'indicazione del punto ove essa è indicata sull'imballaggio; ove necessario, viene completata da una descrizione delle modalità di conservazione atte a garantire il mantenimento del prodotto per il periodo garantito.

L'indicazione del TMC non è richiesta nei seguenti casi:

- ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
- vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva;
- bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume;
- prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione;
- aceti;
- sale da cucina;
- zuccheri allo stato solido;
- prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati;
- gomme da masticare e prodotti analoghi.

2) Data di scadenza

La data di scadenza deve essere preceduta dall'espressione «*da consumarsi entro* …», seguita dalla data espressa nell'ordine con il giorno, mese ed eventualmente anno, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta; tali indicazioni devono essere seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare.

La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata.

[8] è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese per alimenti conservabili per meno di tre mesi; è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno per alimenti conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi; è sufficiente l'indicazione dell'anno per alimenti conservabili per più di diciotto mesi.

3) Data di congelamento o di primo congelamento

Per le carni, le preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce congelati, occorre verificare la presenza dell'indicazione della data di congelamento o della data di primo congelamento (per i prodotti che sono stati congelati più di una volta), ai sensi dell'all. III, p. 6, Reg. (UE) 1169/11.

Tali date sono indicate con l'espressione (allegato X, p. 3, Reg. (UE) 1169/11) «*Congelato il* …», seguita dalla data oppure dall'indicazione del punto ove la data è indicata sull'etichetta.

La data comprende, nell'ordine e in forma chiara, giorno, mese e anno.

6.6 Lotto

Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.

Esso figura in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

Salvo i casi previsti dall'art. 17, par. 7 del D.L.vo 231/17, per i quali l'indicazione non è richiesta, occorre verificare che il lotto sia riportato:

- sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi;
- sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita, per quanto concerne gli alimenti non preimballati.

6.7 Condizioni di conservazione o d'uso

Verificare la presenza delle indicazioni relative alle condizioni di conservazione o d'uso, obbligatorie per quegli alimenti che le richiedono (art. 25, Reg. (UE) 1169/11).

In questi casi, per garantire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo.

6.8 Nome o ragione sociale e indirizzo del responsabile delle informazioni

Sugli imballaggi degli alimenti commercializzati, occorre verificare la presenza dell'indicazione del nome o della ragione sociale e dell'indirizzo dell'operatore responsabile delle informazioni o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, la presenza del nome dell'importatore con sede nel mercato dell'Unione[9] (art. 8, par. 1, Reg. (UE) 1169/11);

[9] Il Reg. (UE) 1169/11 esclude la possibilità di identificare l'operatore col solo marchio registrato.

6.9 Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento

L'obbligo della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti è previsto dall'art. 3 del Decreto L.vo 15 settembre 2017, n. 145, solo per gli alimenti prodotti o confezionati in Italia.

Infatti, ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto, le disposizioni di cui sopra non si applicano ai prodotti alimentari preimballati in conformità alle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro della UE, in Turchia o in un altro Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA.)

Pertanto, solo per gli alimenti preconfezionati destinati al consumatore finale o alle collettività, occorre verificare la presenza dell'informazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diversa, della sede di confezionamento.

Per gli alimenti destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché per i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, gli stessi possono riportare l'indicazione della sede di produzione o di confezionamento nei documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento può essere omessa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento coincida con la sede del nome o ragione sociale del responsabile delle indicazioni di etichettatura, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del Reg. (UE) 1169/2011;

b) gli alimenti preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al Reg. (CE) 853/2004, relativo alla bollatura sanitaria;

c) il marchio riportato sugli imballaggi contenga anche l'indicazione della sede dello stabilimento.

Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione disponga di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del Reg. (UE) 1169/11.

6.10 Paese d'origine o luogo di provenienza

L'indicazione obbigatoria del Paese d'origine[10] o luogo di provenienza è prevista solo per alcuni alimenti[11] e in presenza delle seguenti condizioni:

---

10 La definizione di paese di origine di un alimento (art. 2, par. 2, lett. g), Reg. 1169/11) è quella indicata dall'art. 24 del Reg. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, secondo cui "Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".

11 I prodotti per i quali è già obbligatoria l'indicazione dell'origine in forza di norme comunitarie (DOP, IGP, STG, Biologici, carni bovine ortofrutticoli freschi, uova e carni di pollo e volatili, latte fresco pastorizzato e latte fresco pastorizzato ad alta qualità, pesci crostacei e molluschi, miele, passata di pomodoro, olio di oliva, vino, cereali e riso).

- qualora sia prevista da disposizioni Comunitarie e/o nazionali;
- qualora la sua omissione induca in errore il consumatore mediante le informazioni riportate sull'alimento quali illustazioni, immagini, simboli, ecc., che evochino o richiamino o possano intendere che l'alimento abbia un'origine in un Paese diversa da quella effettiva;
- qualora il Paese d'origine o il luogo di provenienza siano indicati sull'alimento ma non sono gli stessi del suo ingrediente primario[12]:

    a) che sia indicata anche l'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario[13]; oppure
    b) che sia indicato come diverso il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario da quello dell'alimento;

- per le seguenti carni:

    a) Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate appartenenti al codice doganale **NC-0203**;
    b) Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate appartenenti al codice doganale **NC-0204**;
    c) Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 **NC-Ex 0207**.

  Per queste categorie di carni si dovrà verificare:

- la presenza del codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività (art. 5, Reg. (UE) 1337/13);
- la presenza e la conformità dell'indicazione dell'origine o il luogo di provenienza rispetto ai parametri minimi fissati nell'articolo 5 del Reg. (UE) 1337/13 che sono sintetizzati nella tabella della pagina seguente.

12 L'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% dell'alimento stesso o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (Reg. 1169/11, art. par. 2 lettera q)

13 L'applicazionedi questa regola è legata all'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione.

Indicazioni ammesse relative al paese di origine o del luogo di provenienza dell'etichettatura delle carni suine, caprine e di volatili.

Specie	Età alla macellazione	Peso vivo all'entrata in Italia	Peso vivo alla macellazione	Tempo di allevamento in Italia	Indicazione ammessa
Suini	> 6 mesi	Non rilevante	Non rilevante	>ultimi 4 mesi	***Allevato in Italia***
				< 4 mesi	***Allevato in diversi SM* o *Paese terzo* o *Elenco SM***
	< 6 mesi	< 30 kg	> 80 kg	Non rilevante	***Allevato in Italia***
			< 80 kg	Non rilevante	***Allevato in diversi SM o Paese terzo o Elenco SM***
		-	< 80 kg	Intero periodo	***Allevato in Italia***
		> 30 kg	Non rilevante	>ultimi 4 mesi	***Allevato in Italia***
				Non rilevante	***Allevato in diversi SM o Paese terzo o Elenco SM***
Ovi-caprini	> 6 mesi	Non rilevante	Non rilevante	> ultimi 4 mesi	***Allevato in Italia***
				< ultimi 4 mesi	***Allevato in diversi SM o Paese terzo o Elenco SM***
	< 6 mesi	Non rilevante	Non rilevante	Intero periodo	***Allevato in Italia***
Pollame	> 1 mese	Non rilevante	Non rilevante	> ultimo mese	***Allevato in Italia***
				< ultimo mese	***Allevato in diversi SM o Paese terzo o Elenco SM***
	< 1 mese	Non rilevante	Non rilevante	Intero periodo	***Allevato in Italia***

6.11 Indicazioni obbligatorie complementari

Nell'allegato III del Reg. (UE) 1169/11 sono riportati i gruppi di alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari di seguito indicate:

1) alimenti imballati in taluni gas;
2) alimenti contenenti edulcoranti;
3) alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio;
4) bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta;
5) alimenti con aggiunta di fitosterolo, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo;
6) carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce e congelati.

Per ciascuno dei gruppi o categorie di alimenti citati la denominazione di vendita deve essere completata dalle rispettive indicazioni complementari, così come riportate nella tabella dell'allegato III del Reg. (UE) 1169/11.

6.12 Indicazioni per la vendita a distanza

Per gli alimenti messi in vendita con le tecniche di comunicazione a distanza sono da distinguere:

1) alimenti preimballati

Per gli alimenti preimballati le informazioni obbligatorie di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 1169/11, con l'eccezione del TMC o data di scadenza, devono comparire sul supporto web o altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore. Al momento della consegna dell'alimento vanno fornite all'acquirente tutte le informazioni obbligatorie.

2) alimenti non preimballati

Per gli alimenti non preimballati le informazioni da riportare sono quelle previste dall'art. 19 del D. L.vo 231/17 trattato al successivo punto 6.14 della presente procedura, al quale si rimanda per la consultazione.

3) alimenti messi in vendita mediante distributori automatici o locali commerciali autorizzati

Per questa modalità di vendita, sull'alimento devono essere presenti tutte le indicazioni obbligatorie previste per i preimballati.

6.13 Modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie

Le informazioni obbligatorie sono presentate sul preimballaggio o in etichetta:

- in un punto evidente dell'imballaggio, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Non devono essere interrotte da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi di separazione (art. 13, par.1, Reg. (UE) 1169/11);
- stampate in modo da assicurare la leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della "x") è pari o superiore a 1,2 mm.

  Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misuri meno di 80 cm² l'altezza della x è pari o superiore a 0,9 mm. (art. 13, par.1, Reg. (UE) 1169/11);
- in una lingua o in più lingue compresa quella italiana (art. 15, Reg. (UE) 1169/11).

Le seguenti indicazioni obbligatorie sono riportate nello stesso campo visivo[14] (art. 13, par. 5, Reg. CE 1169/11):

- denominazione di vendita;
- quantità netta;
- titolo alcolometrico volumico effettivo, nei casi di bevande con più di 1,2% di alcool.

6.14 Alimenti non preimballati destinati al consumatore finale

Appartengono a questa categoria, ai sensi dell'art. 19, D. L.vo 231/17, gli alimenti:

- offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio;
- imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
- preimballati per la vendita diretta;
- non costituenti unità di vendita in quanto non destinati ad essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività, ma posti in confezioni o involucri protettivi per essere generalmente venduti previo frazionamento.

Le relative informazioni sono riportate su un cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile dall'acquirente, presente nei comparti in cui i prodotti sono esposti.

Il cartello deve recare le seguenti informazioni di etichettatura, compresa l'eventuale presenza di "allergeni"; tali informazioni devono essere in lingua italiana, chiaramente visibili e leggibili oltre a essere facilmente riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita:

- la denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti, salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento, nel quale gli allergeni devono essere indicati secondo le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del Reg. (UE) 1169/11;
- le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume;
- la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- la designazione «decongelato», fatti salvi i casi di deroga previsti dal Reg. (UE) 1169/11.

14 la regola dello "stesso campo visivo" non è valida per quegli imballaggi con superficie minore di 2 cm² e le bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate, già marcate in modo indelebile che non recano né etichette, né fascette, né anello.

Nel caso di imballaggi multipli[15] contenenti alimenti imballati individualmente, venduti dai fabbricanti ai grossisti e/o ai dettaglianti e/o forniti ad una collettività, le informazioni obbligatorie possono essere presenti con una delle seguenti modalità:

- sull'imballaggio contenente gli alimenti imballati individualmente;
- sull'etichetta ad esso apposta;
- sui documenti commerciali, se tali documenti sono inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Sull'imballaggio esterno, in questi casi devono figurare (art. 8, par. 7, Reg. (UE) 1169/11):

- la denominazione di vendita;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore responsabile dell'etichettatura.

In caso di alimenti imballati individualmente (nell'imballaggio multiplo) che costituiscono unità di vendita destinate al consumatore finale, le informazioni obbligatorie prescritte dal Reg. (UE) 1169/11 devono figurare anche su ciascun alimento.

6.15 Alimenti destinati all'industria per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni

Gli alimenti destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali, ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore, devono riportare le informazioni previste dall'art. 20 del D.L.vo 231/17:

- la denominazione dell'alimento;
- le sostanze e i prodotti che provocano allergie ed intolleranze;
- la quantità netta dell'alimento;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare;
- il lotto, quando obbligatorio.

Tali informazioni devono figurare sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione oppure sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché siano riferiti ai prodotti in questione.

Anche per questi casi le informazioni obbligatorie devono essere assicurate e trasmesse all'operatore alimentare da parte del fornitore (art. 8, par. 8, del Reg. (UE) 1169/11).

6.16 Titolo alcolometrico

Il valore del titolo alcolometrico volumico effettivo, riguardante le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 %, viene indicato con una cifra intera e non più di un decimale seguita dal simbolo ***«% vol.»***. Essa può essere preceduta dal termine ***«alcol»*** o dall'abbreviazione ***«alc.»***.

15 Non è necessario che gli articoli imballati individualmente contenuti in imballaggi multipli, destinati a transazioni preedenti la vendita al consumatore finale, siano soggetti agli stessi requisiti di etichettatura obbligatoria.

6.17 Dichiarazione nutrizionale

Le informazioni nutrizionali sono obbligatorie e riguardano i seguenti nutrienti:

a) valore energetico;

b) quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Sugli imballaggi destinati al consumatore finale incluse le collettività devono essere riportati i nutrienti.

Per gli alimenti non preimballati il contenuto dei nutrienti può limitarsi al solo valore energetico, oppure al valore energetico e alle quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale (art. 30, par. 5 del Reg. (UE) 1169/11).

Le informazioni nutrizionali non sono obbligatorie per gli alimenti indicati nell'allegato V del Reg. (UE) 1169/11, tra cui si ricordano, solo a titolo di esempio, gli alimenti non trasformati costituiti da un solo ingrediente, le piante aromatiche, le spezie, il sale e i succedanei del sale, le acque minerali.

Le informazioni della dichiarazione nutrizionale obbligatoria possono essere integrate con uno o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) sali minerali o vitamine, se presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, dell'allegato XIII

Premesso quanto sopra, occorre verificare che le informazioni nutrizionali:

a) siano presenti;

b) sia rispettato l'ordine di presentazione seguente:

- energia,
- grassi, di cui: acidi grassi saturi, acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi,
- carboidrati, di cui: zuccheri, polioli, amido,
- fibre,
- proteine,
- sale,
- vitamine e sali minerali;

c) siano utilizzate le unità di misura kilojoule (kJ) o kilocalorie (kcal) per l'energia e grammi (g), milligrammi (mg) o microgrammi (µg) per la massa.

Inoltre, occorre verificare che:

a) il valore energetico e le sostanze nutritive siano espressi per 100 grammi o 100 ml di alimento (art. 32, Reg. (UE) 1169/11);
b) le eventuali dichiarazioni alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al punto precedente, siano espresse quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte A, punto 1, del Reg. (UE) 1169/11;
c) per i nutrienti riferiti a singole porzioni e/o unità di consumo verificare che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio (art. 33, Reg. (UE) 1169/11);
d) le informazioni relative all'energia accompagnata o meno dalla quantità dei grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale devono essere presentate nello stesso campo visivo utilizzando gli stessi caratteri delle altre indicazioni obbligatorie.

Oltre alla forma di espressione di cui al punto a), il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive, di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, del Reg. (UE) 1169/11. In tal caso, occorre verificare, in stretta prossimità, anche la presenza della seguente dicitura supplementare «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)» (art. 32, punto 5, del Reg. (UE) 1169/11).

Se il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto è trascurabile, la relativa informazione può essere sostituita con la dicitura "Contiene quantità di….. …" collocata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale (art. 34, Reg. (UE) 1169/11).

6.18 Informazioni volontarie

Le informazioni volontarie sono riportate a titolo volontario in modo che:

- non inducano in errore il consumatore;
- non siano ambigue né confuse per il consumatore;
- siano, se del caso, basate su dati scientifici pertinenti.

Inoltre, le informazioni volontarie non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie previste (art. 37, Reg. (UE) 1169/11).

7 Sanzioni

L'argomento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di etichettatura degli alimenti è stato trattato approfonditamente in un apposito capitolo della circolare prot. n. 391 del 8 maggio 2018, alla quale si rimanda.

Nella citata circolare sono state fornite dettagliate informazioni riguardanti l'intero articolato del Decreto legislativo 231/17 utili per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo delle violazioni/sanzioni in vigore.

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
1	Salvo che il fatto costituisca reato, indurre in errore il consumatore violando le pratiche di corretta informazione, per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione.	Art. 7 par. 1, lettera a) Reg. (UE) 1169/11	Art. 3, c. 1 D.L.vo 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000
2	Salvo che il fatto costituisca reato, indurre in errore il consumatore violando le pratiche di corretta informazione, attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede.	Art. 7 par. 1, lettera b) Reg. (UE) 1169/11	Art. 3, c. 1 D.L.vo 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000
3	Salvo che il fatto costituisca reato, indurre in errore il consumatore violando le pratiche di corretta informazione suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive	Art. 7 par. 1, lettera c) Reg. (UE) 1169/11	Art. 3, c. 1 D.L.vo 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000
4	Salvo che il fatto costituisca reato, indurre in errore il consumatore violando le pratiche di corretta informazione, suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.	Art. 7 par. 1, lettera d) Reg. (UE) 1169/11	Art. 3, c. 1 D.L.vo 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
5	Salvo che il fatto costituisca reato, indurre in errore il consumatore violando le pratiche di corretta informazione dei consumatori, attribuendo al prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana.	Art. 7 par. 3, Reg. (UE) 1169/11	Art. 3, c. 1 D.L.vo 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000
6	Salvo che il fatto costituisca reato, fornire alimenti non conformi alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti da parte dell'operatore diverso dal soggetto responsabile dell'etichettatura, nei casi in cui sia ritenuto consapevole o a conoscenza in qualità di professionista, della non conformità alla normativa in materia delle informazioni sugli alimenti in suo possesso.	Art. 8 par. 3, Reg. (UE) 1169/11	Art. 4, c. 1 D.L.vo 231/17	500	4.000	167	1.333
7	Salvo che il fatto costituisca reato, modificare le informazioni che accompagnano un alimento da parte dell'operatore del settore alimentare, in modo tale da indurre in errore e ridurre il livello di protezione del consumatore.	Art. 8 par. 4, Reg. (UE) 1169/11	Art. 4, c. 2 D.L.vo 231/17	2.000	16.000	667	5.333
8	Salvo che il fatto costituisca reato, non assicurare la trasmissione delle informazioni sugli alimenti da parte dell'operatore del settore alimentare all'operatore che riceve alimenti non preimballati,	Art. 8 par. 6, Reg. (UE) 1169/11	Art. 4, c. 3 D.L.vo 231/17	1.000	8.000	333	2.667
9	Salvo che il fatto costituisca reato, non apporre le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 del Reg. (UE) 1169/11 sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta, oppure sui documenti commerciali che accompagnano l'alimento preimballato commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;	Art. 8 par. 7, lettera a), Reg. (UE) 1169/11	Art. 4, c. 4 D.L.vo 231/17	1.000	8.000	333	2.667

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
10	Salvo che il fatto costituisca reato, non apporre le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 del Reg. (UE) 1169/11 sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta, oppure sui documenti commerciali che accompagnano l'alimento preimballato destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.	Art. 8 par. 7, lettera b), Reg. (UE) 1169/11	Art. 4, c. 4 D.L.vo 231/17	1.000	8.000	333	2.667
11	Salvo che il fatto costituisca reato, non apporre le indicazioni obbligatorie relative agli ingredienti o coadiuvanti tecnologici di cui all'allegato II del Reg. (UE) 1169/11 che provochino allergie o intolleranze, usati nella fabbricazione o nella preparazione degli alimenti e ancora presenti nel prodotto finito anche se in forma alterata.	Art. 9 par. 1, lettera c), Reg. (UE) 1169/11	Art. 5, c. 1 D.L.vo 231/17	5.000	40.000	1.667	13.333

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
12	Salvo che il fatto costituisca reato, non apporre le indicazioni obbligatorie relative a: - la denominazione di vendita; - l'elenco degli ingredienti; - la quantità di alcuni ingredienti; - il peso netto dell'alimento; - il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; - le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego; - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore responsabile dell'etichettatura; - il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26 del Reg. (UE) 1169/11; - le istruzioni per l'uso, quando questa omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; - il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume; - La dichiarazione nutrizionale.	Art. 9 par. 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), e l), Reg. (UE) 1169/11	Art. 5, c. 2 D.L.vo 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
13	Salvo che il fatto costituisca reato, non apporre le indicazioni obbligatorie complementari di cui all'art. 10 del Reg. (UE) 1169/11, per i casi elencati dell'allegato III dello stesso regolamento.	Art. 10 par. 1 e allegato III del Reg. (UE) 1169/11	Art. 5, c. 2 D.L.vo 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000
14	Salvo che il fatto costituisca reato, non apporre sui prodotti preimballati destinati al consumatore finale o alla collettività l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.	Art. 3, c. 1 e 2, D.L.gs. 145/17; Art. 9 par. 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), j), k), e l), Reg. (UE) 1169/11	Art. 5, c. 1, D.L.gs. 145/17	2.000	15.000	667	5.000
15	Salvo che il fatto costituisca reato, non evidenziare da parte dell'operatore responsabile dell'etichettatura che dispone di più stabilimenti, la sede dello stabilimento effettivo di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati.	Art. 4, c. 4, D.L.gs. 145/17;	Art. 5, c. 2, D.L.gs. 145/17	2.000	15.000	667	5.000
16	Salvo che il fatto costituisca reato, indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso di confezionamento secondo le modalità di presentazione non conformi alle prescrizioni dell'art. 13 del Reg. (UE) 1169/11	Art. 4, c. 5, D.L.gs. 145/17; Art. 13, Reg. (UE) 1169/11	Art. 5, c. 3, D.L.gs. 145/17	1.000	8.000	333	2.667

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
17	Apporre in etichetta l'indicazione del nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o del confezionatore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale e indirizzo del soggetto responsabile come prescritto dall'art. 9, par. 1, lettera h) del Reg. (UE) 1169/11.	Art. 9 par. 1, lettera h), Reg. (UE) 1169/11	Art. 5, c. 3 D.L.vo 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000
18	Apporre nell'etichettatura le indicazioni obbligatorie con modalità di espressione diverse da parole e numeri attraverso l'utilizzo di pittogrammi o simboli non consentiti, salvo deroga prevista dall'art. 35 del Reg. 1169/11.	Art. 9 par. 2 e 3, Reg. (UE) 1169/11	Art. 6, c. 1 D.L.vo 231/17	1.000	8.000	333	2.667
19	Non mettere a disposizione, non posizionare e non presentare le indicazioni obbligatorie di etichettatura degli alimenti preimballati nei modi prescritti dagli articoli 12 e 13 e dell'allegato IV del Reg. 1169/11.	Art. 9 art. 12 e 13, Reg. (UE) 1169/11	Art. 6, c. 1 D.L.vo 231/17	1.000	8.000	333	2.667
20	Salvo che il fatto costituisca reato, non presentare nel caso di vendita a distanza, le indicazioni obbligatorie di etichettatura ad eccezione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza prima della conclusione dell'acquisto di alimenti preimballati	Art. 14, lettera a), Reg. (UE) 1169/11	Art. 7 D.L.vo 231/17	2.000	16.000	667	5.333
21	Salvo che il fatto costituisca reato, non presentare nel caso di vendita a distanza, tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura degli alimenti preimballati al momento della consegna.	Art. 14, lettera b), Reg. (UE) 1169/11	Art. 7 D.L.vo 231/17	2.000	8.000	667	2.667
22	Salvo che il fatto costituisca reato, omettere la denominazione dell'alimento o sostituire questa con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.	art.17, par. 1 e 4, Reg. 1169/2011,	Art. 8, c. 1, D.lgs 231/17	2.000	16.000	667	5.333

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
23	Commettere errori di trascrizione o omissioni formali della denominazione dell'alimento	art.17, par. 1 e 4, Reg. 1169/2011,	Art. 8, c. 2, D.lgs 231/17	500	4.000	167	1.333
24	Non apporre altre informazioni descrittive in prossimità della denominazione dell'alimento nel caso in cui le disposizioni del regolamento non consentirebbero ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.	art.17, par. 2, Reg. 1169/2011,	Art. 8, c. 3, D.lgs 231/17	500	4.000	167	1.333
25	Utilizzare nello Stato membro di commercializzazione la designazione dell'alimento, quando nello Stato membro di produzione i prodotti che essi designano sono talmente diversi nella loro composizione o fabbricazione che le altre informazioni descrittive non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta ai consumatori	art.17, par. 3, Reg. 1169/2011,	Art. 8, c. 3, D.lgs 231/17	500	4.000	167	1.333
26	Non apporre o apporre in modo improprio le informazioni obbligatorie che accompagnano le denominazioni principali previste dall'allegato VI del Reg. 1169/2011	art. 17, c. 4 e all.VI, Reg. 1169/2011,	Art. 8, c. 4, D.lgs 231/17	1.000	8.000	333	2.667
27	Omettere la denominazione dell'ingrediente o sostituirla impropriamente.	art. 17, par. 1 e 4 e art.18, par. 2, all. 6, Reg. 1169/2011	Art. 8, c. 5 e 1, D.lgs 231/17	2.000	16.000	667	5.333

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
28	Commettere errori di trascrizione o omissioni formali della denominazione dell'ingrediente.	art. 17, par. 1 e 4 e art. 18, par. 2, Reg. 1169/2011,	Art. 8, c. 5 e 2, D.lgs 231/17	500	4.000	167	1.333
29	Non apporre altre informazioni descrittive in prossimità della designazione degli ingredienti nel caso in cui nel caso in cui le disposizioni del regolamento non consentirebbero ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale degli ingredienti e di distinguerli dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.	Art. 17, par. 2 e art. 18, par. 2, Reg. 1169/2011,	Art. 8, c. 5 e 3, D.lgs 231/17	500	4.000	167	1.333
30	Utilizzare nello Stato membro di commercializzazione la designazione degli ingredienti, quando nello Stato membro di produzione i prodotti che essi designano sono talmente diversi nella loro composizione o fabbricazione che le altre informazioni descrittive non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta ai consumatori	Art.18, par. 2 e dell'art. 17, par. 3, Reg. 1169/2011,	Art. 8, c. 5 e 3, D.lgs 231/17	500	4.000	167	1.333
31	Violazioni delle disposizioni relative alla denominazione degli ingredienti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del Reg. 1169/2011	Art.18, par. 2 e alleg.VI, Reg. 1169/2011,	Art. 8, c. 5 e 4, D.lgs 231/17	1.000	8.000	333	2.667

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
32	Omettere la parola "ingredienti" quale intestazione dell'elenco degli ingredienti o non elencare gli ingredienti in ordine decrescente di peso o omettere la dicitura «nano», tra parentesi, che segue la denominazione degli ingredienti costituiti da nanomateriali ingegnerizzati.	Art. 18, par. 1 e 3 e alleg. VII, Reg. 1169/2011,	Art. 9, c. 1, D.lgs 231/17	2.000	16.000	667	5.333
33	Commettere errori di trascrizione o omissioni formali della denominazione dell'ingrediente.	Art.18, par. 1 e 3 e alleg. VII, Reg. 1169/2011,	Art. 9, c. 2, D.lgs 231/17	500	4.000	167	1.333
34	Violare le disposizioni relative all'indicazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del Reg. 1169/2011	Alleg. VII, Reg. 1169/2011,	Art. 9, c. 3, D.lgs 231/17	1.000	8.000	333	2667
35	Violare le disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.	Art.21 e alleg. II, Reg. 1169/2011,	Art. 10, c. 1, D.lgs 231/17	2.000	16.000	667	5.333
36	Salvo che il fatto costituisca reato, violare le disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti.	Art.22 e all. VIII, Reg. 1169/2011,	Art. 11, c. 1, D.lgs 231/17	1.000	8.000	333	2.667
37	Violare le disposizioni relative all'indicazione della quantità netta	Art.23 e all. IX, Reg. 1169/2011,	Art. 11, c. 1, D.lgs 231/17	1.000	8.000	333	2.667

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
38	Violare le disposizioni relative all'indicazione del termine minimo di conservazione	Art.24 e allegato X, par. 1, Reg. 1169/2011,	Art. 12, c. 1, D.lgs 231/17	1.000	8.000	333	2.667
39	Violare le disposizioni relative all'indicazione della data di scadenza e della data di congelamento	Art.24 e alleg. X, par. 2 e 3, Reg. 1169/2011,	Art. 12, c. 2, D.lgs 231/17	2.000	16.000	667	5.333
40	Salvo che il fatto costituisca reato, cedere a qualsiasi titolo o esporre per la vendita al consumatore finale oltre la data di scadenza.	Art.12, c. 3, D.Lgs. 231/17,	Art. 12, c. 3, D.Lgs. 231/17	5.000	40.000	1.667	13.333
41	Salvo che il fatto costituisca reato, violare le disposizioni relative ai contenuti e le modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.	Art. 26, Reg. 1169/2011.	Art.13, c. 1, D.Lgs. 231/17	2.000	16.000	667	5.333
42	Commettere errori di trascrizione o omissioni formali relativi dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.	Art. 26, Reg. 1169/2011.	Art.13, c. 2, D.Lgs. 231/17	500	4.000	167	1.333
43	Violare le disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolometrico.	Art.28 e allegato XI, Reg. 1169/2011, I	Art.14, c. 1, D.Lgs. 231/17	500	4.000	167	1.333

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
44	Violare le disposizioni relative alle modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale.	Artt.30, 31, 32, 33, 34 e 35 ed alleg XIII, XIV, XV Reg. 1169/2011	Art.15, c. 1, D.Lgs. 231/17	2.000	16.000	667	5.333
45	Salvo che il fatto costituisca reato, fornire o apporre sull'etichettatura informazioni facoltative di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del Reg. 1169/2011, non conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3 dello stesso regolamento.	Art. 36, c. 1, Reg. 1169/2011	Art.16, c. 1, D.Lgs. 231/17				
46	Salvo che il fatto costituisca reato, fornire informazioni su base volontaria tali da indurre in errore il consumatore, essere ambigue, confuse e non basate su dati scientifici pertinenti	Art. 36, c. 2, Reg. 1169/2011	Art.16, c. 2, D.Lgs. 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000
47	Salvo che il fatto costituisca reato, violare le disposizioni relative alla fornitura di informazioni su base volontaria sulla eventuale presenza non intenzionale negli alimenti, di sostanze che provocano allergie o intolleranza, idoneità di un alimento per vegetariani o vegani o indicazioni delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione.	Art. 36, c. 3 Reg. 1169/2011	Art.16, c. 2, D.Lgs. 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000
48	Omettere l'indicazione che consente di identificare il lotto, o partita, alla quale appartiene una derrata alimentare	Art.17, D.Lgs. 231/17	Art. 21, c. 1, D.Lgs. 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000
49	Indicare con modalità differenti da quanto prescritto dall'art. 17 del D.L.gs.231/17 l'indicazione del lotto, o partita.	Art.17, D.Lgs. 231/17	Art. 21, c. 2, D.Lgs. 231/17	1.000	8.000	333	2.667

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
50	Non apporre sui distributori di alimenti non preimballati le indicazioni obbligatorie relative alla denominazione dell'alimento, all'elenco degli ingredienti, alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, al nome o ragione sociale o marchio depositato e della sede dell'impresa che gestisce l'impianto.	Art.18, c. 1 D.Lgs. 231/17	Art. 22, c. 1, D.Lgs. 231/17	1.000	8.000	333	2.667
51	Mancare di indicare in lingua italiana le informazioni obbligatorie sui distributori di alimenti non preimballati in modo chiaramente leggibile e visibile.	D.Lgs. 231/17, art.18, c. 2	Art. 22, c. 1, D.Lgs.231/17	1.000	8.000	333	2.667
52	Salvo che il fatto costituisca reato, mancare di indicare sui distributori automatici le informazioni obbligatorie relative alle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	Art.9, par. 1, lett. c) e art. 44, par. 1, lett. a), Reg. 1169/2011,	Art. 22, c. 2, D.Lgs. 231/17	5.000	40.000	1.667	13.333
53	Violare le disposizioni in materia di informazioni obbligatorie da rendere al consumatore finale o alle collettività nel caso di vendita di alimenti non preimballati	Art. 19, D.Lgs. 231/17	Art. 23 c. 1, D.Lgs. 231/17	1.000	8.000	333	2.667

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
54	Salvo che il fatto costituisca reato, omettere di indicare, nella vendita dei prodotti non preimballati e degli alimenti non preimballati serviti alle collettività, le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze	Art. 19, D.Lgs. 231/17; Art.9, par. 1, lett. c) e art. 44, par. 1, lett. a), Reg. 1169/2011,	Art. 23 c. 2, D.Lgs. 231/17	3.000	24.000	1.000	8.000
55	Indicare in modo difforme, nella vendita dei prodotti non preimballati e degli alimenti non preimballati serviti alle collettività, le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.	Art. 19, D.Lgs. 231/17; Art.9, par. 1 , lett. c) e art. 44, par. 1Reg. 1169/2011,	Art. 23 c. 3, D.Lgs. 231/17	1.000	8.000	333	2.667

N°	Ipotesi violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa (Euro)		Sanzione amministrativa microimprese (art. 27, c. 3, D.L.vo 231/17) (Euro)	
				Min.	Max.	Min.	Max.
56	Commettere errori formali nel fornire l'indicazione sul cartello relative alle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, per quanto concerne la vendita dei prodotti non preimballati e degli alimenti non preimballati serviti alle collettività.	Art. 19, D.Lgs. 231/17; Art.9, par. 1, lett. c) e art.44, par. 1, Reg. 1169/2011,	Art. 23 c. 3, D.Lgs. 231/17	1.000	8.000	333	2.667
57	Omettere di indicare, nelle fasi precedenti la vendita di prodotti non preimballati al consumatore o alle collettività, la denominazione dell'alimento, dell'elenco degli ingredienti, delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, del nome o ragione sociale o marchio depositato, dell'indirizzo dell'operatore responsabile dell'etichettatura e dell'indicazione del lotto di appartenenza se obbligatoria.	Art. 19, c.7, D.Lgs. 231/17	Art. 23 c. 4, D.Lgs. 231/17	500	4.000	167	1.333
58	Violare gli obblighi di etichettatura obbligatoria previsti per i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi e agli artigiani per i loro usi professionali, di cui all'art. 9, par. 1, lettere a), c) ed e) del Reg. 1169/11, nonché il nome o ragione sociale o marchio depositato, l'indirizzo dell'operatore responsabile dell'etichettatura e l'indicazione del lotto di appartenenza se obbligatoria.	Art. 20 D.Lgs. 231/17	Art. 24 c. 1, D.Lgs. 231/17	500	4.000	167	1.333

8 Normativa di riferimento

8.1 Norme comunitarie

- *Reg (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006* relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

- *Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 201,1* relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i Reg. (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del consiglio e abroga la Direttiva 87/250/Cee della Commissione, la Direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la Direttiva 1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 2002/67/CEE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
- *Reg (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,* recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

- *Reg (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013* che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

8.2 Norme nazionali

- *DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231.* Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

- *DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145*- Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015

- *DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 27* Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.